COMMISSIONE V

DIFESA

XXVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 237

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico (794) . . 237

PRESIDENTE 237, 238, 239
ROSELLI, *Relatore* 237, 238
CUTTITTA 239
CARRON 239
COPPI ALESSANDRO 239
ORLANDO 239
PAGLIUCA 239

La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Bettiol Francesco Giorgio, Bottonelli, Carignani, Carron, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fanelli, Geuna, Marzarotto, Mieville, Orlando, Pagliuca, Roselli, Spiazzi, Vocino e Zaccagnini.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fadda e Salizzoni.

Discussione del disegno di legge: Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico. (794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico.

Invito il relatore, onorevole Roselli, a svolgere la relazione.

ROSELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge che sta di fronte a noi è un testo di sostituzione delle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento dei Corpi militari della Marina.

Ma gli articoli compresi in questa modifica non sono soltanto il 42 e il 51, perché v'è anche il 41, al quale pure si ricollegano le tabelle che ora vi leggerò. Alla modifica di questi tre articoli si aggiungono due norme

particolari di innovazione: una di esse è compresa nell'articolo 3 e precisamente ne costituisce il secondo comma, mentre la seconda è espressa dagli ultimi tre commi dell'articolo 4. In più vi sono alcune innovazioni che vediamo allegate in calce all'attuale disegno di legge.

Per il testo di legge cui ci riferiamo non si può fare soltanto riferimento al regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, ma anche alle successive modificazioni di questo decreto, e precisamente in modo particolare al regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 685.

È opportuno fare il confronto fra le nuove e le vecchie tabelle. Le variazioni sono di lieve entità. La prima riguarda il periodo minimo di permanenza nel grado per il passaggio da contrammiraglio ad ammiraglio di divisione: nel 1936 sei mesi, nel 1938 dodici mesi, riconfermati nell'attuale disegno di legge. Abbiamo però, come collegamento, diciamo, di dati e di termini e non ancora come modifica, che, per il passaggio da capitano di fregata a capitano di vascello, si considerano come condizioni di promozione almeno 18 mesi in comando nel grado di capitano di fregata e di capitano di corvetta, mentre prima era detto: « almeno un anno nel grado di capitano di fregata e un anno nel grado di capitano di corvetta ».

Una seconda modifica riguarda la tabella n. 2 e precisamente per il passaggio di grado da capitano a maggiore per cui il periodo minimo di imbarco era di quattro anni, periodo che oggi viene ridotto a tre anni. È questa una modifica veramente sostanziale. Rimangono poi per i maggiori generali, per i tenenti generali e per tutti i gradi correlativi delle altre tabelle i periodi minimi già precedentemente stabiliti.

PRESIDENTE. Vi è anche un'altra variante, se non erro: da colonnello a generale, per gli ufficiali del Corpo del genio navale, sono previsti tre anni di permanenza nel grado, di cui almeno diciotto mesi nel grado di colonnello. Nel passato era fissato invece un anno di permanenza nel grado di colonnello.

ROSELLI, *Relatore*. Sì, nella vecchia dizione era fissato almeno un anno di permanenza nel grado di colonnello come direttore delle costruzioni navali o grado equipollente; però era specificato: « di cui almeno sei mesi nel grado di tenente colonnello come vicedirettore o sottodirettore ». Pare, cioè, che vi sia un rapporto di somma fra le due voci, per cui questi due incarichi in realtà sono stati combinati nei diciotto mesi nel grado di colonnello o direttore di ufficio tecnico della Marina militare o grado equipollente.

Altre variazioni nelle successive tabelle, rispetto alle precedenti, non ne ho viste. Ma la questione su cui volevo richiamare particolarmente l'attenzione dei colleghi, non è soltanto l'esame di merito, per cui bisognerebbe richiamarsi anche alle leggi dal 1929 in poi per seguire la linea delle variazioni che sono state apportate, quanto una questione di impostazione. Noi siamo alla vigilia della legge sull'avanzamento e non è stato ancora presentato analogo disegno di legge per le altre forze armate. Ora, questo disegno di legge reca le due innovazioni basilari, quella relativa all'articolo 42 e l'altra, contenuta nell'articolo 4, in cui si stabilisce che delle deliberazioni delle commissioni di avanzamento, adottate all'unanimità ovvero a maggioranza, è data notizia all'interessato e si stabilisce anche che all'ufficiale dichiarato non prescelto è data conoscenza delle ragioni che hanno motivato il provvedimento.

Ora, nel complesso della legge, queste ragioni di mancato coordinamento con altri problemi dell'avanzamento, fanno pensare che queste due innovazioni anticipino in un certo senso norme che possono essere accettate o meno in sede di esame generale del provvedimento fondamentale dell'avanzamento. Per tutte queste ragioni, mi permetto di chiedere alla Commissione di sospendere l'esame di questo disegno di legge, non solo per ragioni tecniche, ma anche per favorire e affrettare la presentazione da parte del Ministero del disegno di legge organico sull'avanzamento.

Ora, alla Commissione si prospettano due possibilità: prima, sospendere *in toto* l'esame del disegno di legge e comunicare al Ministro che noi intendiamo esaminarlo insieme con la legge riguardante l'avanzamento di tutte le forze armate; seconda, approvare in linea transitoria l'articolo 1 e l'articolo 2, che riguardano anche le tabelle in cui effettivamente non vi sono grandi variazioni, con l'aggiunta precisa, alla fine dell'articolo, che queste tabelle saranno valide fino all'approvazione della legge fondamentale sull'avanzamento.

PRESIDENTE. Ritengo doveroso aggiungere qualche mia osservazione sul disegno di legge. Faccio anzitutto rilevare che non esistono disposizioni analoghe a quelle

in esame per l'esercito e per l'aeronautica, mentre l'esercito e l'aeronautica rappresentano i cinque sesti del personale delle forze armate; quindi questo disegno di legge si indirizza soltanto ad un sesto di tutto il personale. In particolare, l'articolo 1 si riferisce a tabelle che riguardano i corpi militari della marina, e non alle tabelle riguardanti l'esercito e l'aeronautica. L'articolo 3 dice al secondo comma: « La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore di comando di squadra o di divisione è considerato, fino ad un massimo di 6 mesi, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in comando navale ».

Ora, un analogo trattamento non viene fatto ai sottocapi di stato maggiore dell'esercito e dell'aeronautica, i quali pure hanno combattuto su tutti i fronti e avrebbero diritto ad identico trattamento.

In sostanza, questo disegno di legge è a favore degli ufficiali della marina, ma vi sono anche gli ufficiali dell'esercito e dell'aeronautica, ed è giusto, a parer mio, usare lo stesso trattamento nei confronti di tutte le forze armate.

CUTTITTA. Sono lieto di associarmi pienamente alle osservazioni dell'onorevole Presidente, soprattutto perché in materia è necessario ci si decida a presentare le leggi fondamentali sì da tutelare gli interessi di tutti gli ufficiali a qualsiasi arma appartengano. Dichiaro che se si dovesse giungere alla votazione del disegno di legge, voterei contro.

CARRON. Io dichiaro di associarmi a quanto hanno detto l'onorevole Presidente e il relatore, e sono contrario anche a prendere in considerazione la proposta subordinata prospettata.

Peraltro, vorrei fare un rilievo, a proposito dell'articolo 3 dove si stabilisce: « La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore di comando di squadra o di divisione è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in comando navale ».

Se non mi sbaglio si era detto che non si sarebbe tenuto conto per le promozioni che delle capacità tecniche dell'ufficiale e quindi, a prescindere dall'opportunità di esaminare prima il disegno di legge fondamentale sull'ordinamento, ritengo che anche nel merito il disegno di legge sia di tale rilevanza da rendere necessario un esame organico.

COPPI ALESSANDRO. Domando se non sia possibile ottenere che insieme con il disegno di legge approvato dal Senato ci giunga anche il resoconto dell'avvenuta discussione.

ORLANDO. Io stesso debbo sottolineare che non mi sento di discutere un provvedimento approvato dal Senato senza prima conoscere il testo della discussione avvenuta. Anche solo per questa necessaria consultazione, sarebbe opportuno sospendere la discussione.

PRESIDENTE. Credo sia necessario che il relatore provveda alla documentazione occorrente.

PAGLIUCA. Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di una sospensione. C'è un'altra ragione oltre quelle prospettate. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che quando discutemmo il disegno di legge n. 773, riguardante gli ufficiali che avevano frequentato il 15°, il 16° e il 17° corso superiore tecnico di artiglieria, constatammo che esso non poteva essere preso in considerazione trattandosi di norme che dovevano essere incluse nella legge organica relativa all'ordinamento dell'esercito. Mi pare che nel caso attuale ci troviamo nella stessa situazione. Questa legge, se noi l'approvassimo, non potrebbe avere che carattere provvisorio: ritengo, pertanto, che valga la pena di sospendere la discussione in attesa che venga presentato il disegno di legge organico sull'avanzamento che, a quanto sembra, è imminente.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Carignani, Roselli, Orlando e Coppi Alessandro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, esaminato in sede di discussione generale il disegno di legge n. 794; constatato che il merito di esso interferisce sostanzialmente sullo stato giuridico degli ufficiali di una soltanto delle forze armate, in possibile contrasto con quei criteri di coordinamento a cui si debbono ispirare le leggi organiche fondamentali; richiama i voti precedentemente espressi e gli inviti fatti al Governo affinché il Parlamento sia posto in grado al più presto di esaminare i disegni di legge che attengono al riordinamento delle forze armate e delibera, per i motivi suddetti, di sospendere l'esame del disegno di legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La seduta termina alle 10,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI